

Direzione centrale autonomie locali e  
coordinamento delle riforme  
Prot. n. 0000837 / P  
Data 03/02/2016  
Class AAL-5-1-3

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME</b>	
Servizio finanza locale	autonomielocali@certregione.fvg.it finanzalocale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555558 fax + 39 0432 555578, 0432 555143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Nota inviata tramite PEC

Alle Province della Regione  
Ai Comuni della Regione  
Alle Comunità montane della Regione  
Alle Unioni di comuni della Regione  
Ai Consorzi della Regione

**LORO SEDI**

e, p.c.:

Al Presidente del  
Consiglio delle Autonomie locali

**SEDE**

**Oggetto:** Esercizio 2016: norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili. Legge regionale n. 18/2015 come modificata ed integrata dall'articolo 6 della legge regionale n. 33/2015 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018". Comunicazione.

Nel primo supplemento ordinario n. 2 del 13 gennaio 2016 al BUR n. 2 del 13 gennaio 2016 è pubblicata la legge regionale n. 33 del 29 dicembre 2015, recante "Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018".

La presente nota vuole richiamare le disposizioni relative al **coordinamento della finanza pubblica, in vigore nell'esercizio 2016 e contenute nella legge regionale 18/2015, come modificate ed integrate dall'articolo 6 della legge regionale 33/2015**, applicabili agli enti locali della Regione, e fornire indicazioni e precisazioni di carattere operativo, nonché sugli adempimenti connessi alla chiusura del patto di stabilità 2015.

\*\*\*\*\*

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

**A. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2016**

- 1) enti destinatari e obiettivi da rispettare;
- 2) conseguimento del pareggio in termini di competenza;
- 3) riduzione dello stock di debito;
- 4) contenimento della spesa personale;
- 5) sanzioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- 6) monitoraggi relativi al pareggio di bilancio;
- 7) verifiche dell'Organo di revisione;

B. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DEL "PAREGGIO PARZIALE" DI BILANCIO PER L'ANNO 2016

C. FASE CONCLUSIVA PATTO DI STABILITA' PER L' ANNO 2015

D. INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE.

\*\*\*\*\*

## **A. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2016**

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

La normativa regionale recepisce, pertanto, le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di pareggio di bilancio.

L'introduzione di questa forma di pareggio di bilancio va a sostituire solo uno degli obiettivi di finanza pubblica, quello relativo al saldo finanziario di competenza mista. Continuano ad essere vigenti gli altri obiettivi relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale.

### **1) ENTI DESTINATARI E OBIETTIVI DA RISPETTARE (art. 19 lr 18/2015)**

L'articolo 19 della legge regionale 18/2015, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 33/2015, prevede che siano soggetti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica le **Province** e tutti i Comuni.

Quindi, anche **i comuni con popolazione inferiore o uguale a 1000 abitanti** sono soggetti alle medesime disposizioni in quanto in base a quanto previsto dall'articolo 19, della legge regionale 18/2015, trovano applicazione le norme statali.

Non sono altresì previste esclusioni per i comuni derivanti da fusione i quali sono assoggettati alla disciplina del pareggio di bilancio.

Gli obiettivi espressamente indicati per gli enti locali sono i seguenti:

- **conseguimento** di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo quanto previsto dalla normativa statale (legge n. 128/2015 articolo 1, comma 710);
- **riduzione del proprio debito residuo** rispetto all'esercizio precedente;
- **contenimento della spesa di personale**, secondo le modalità previste dall'articolo 22 e dall'articolo 49, commi 2 e 3, della legge regionale 18/2015.

### **2) CONSEGUIMENTO DEL PAREGGIO IN TERMINI DI COMPETENZA (art. 20 lr 18/2015)**

#### a) Aspetti generali

In base alle legge di stabilità statale per l'anno 2016, recepita con la legge regionale 33/2015 che modifica la legge regionale 18/2015, gli enti locali assoggettati al pareggio di bilancio **concorrono al contenimento dei saldi** di finanza pubblica attraverso il **conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le**

**spese finali**, in termini di **competenza**, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione.

Ai fini della determinazione del saldo non negativo di competenza, rilevano le entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

**Limitatamente all'anno 2016** nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza **è considerato il fondo pluriennale vincolato**, di entrata e di spesa, al **netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento**.

b) Spazi finanziari regionali verticali ed orizzontali (articolo 20, lr 18/2015 come modificato dall'articolo 6, comma 14 della lr 33/2015)

La Regione riconosce agli enti locali spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale. I termini e le modalità di cessione degli spazi finanziari verticali, nonché la gestione di eventuali spazi finanziari orizzontali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale  
Con la medesima deliberazione è definita la gestione di eventuali spazi finanziari orizzontali.

c) Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del pareggio di bilancio

Dal saldo valido ai fini del pareggio di bilancio sono escluse le specifiche tipologie di spese previste dalla normativa statale e sulla base di termini e modalità definiti dalla medesima disciplina.  
Dal Servizio finanza locale saranno fornite ulteriori comunicazioni in relazione agli adempimenti richiesti agli enti locali per poter accedere agli spazi finanziari statali.

d) Prospetto da allegare al bilancio di previsione

La legge di stabilità statale ha introdotto dal 2016 un nuovo modello da allegare al bilancio di previsione, definito da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno.  
Si tratta di un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del rispetto del saldo non negativo. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione  
Con riferimento all'esercizio 2016, qualora il bilancio di previsione fosse già stato adottato, il citato prospetto è approvato, mediante delibera di variazione al bilancio medesimo, da parte del Consiglio dell'ente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra.

Il prospetto dovrebbe essere disponibile a breve sul sito Arconet del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non appena il Servizio avrà comunicazioni in tal senso provvederà ad informare tempestivamente gli enti locali.

### **3) RIDUZIONE STOCK DI DEBITO (art. 21 lr 18/2015)**

Per quanto riguarda il rispetto dell'obiettivo di riduzione del debito previsto dall'articolo 21, della legge regionale 18/2015, gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2016-2018 dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente, come precisato dall'articolo 6, comma 15 della legge regionale 33/2015.

Sono esonerati dall'obbligo di riduzione del proprio debito residuo i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.

**Gli enti locali già soggetti al patto di stabilità nel 2015** dovranno ridurre il proprio debito nel 2016 rispetto a quello risultante dai conteggi effettuati sul Modello 2B "Ammontare del debito a fini patto – dati a rendiconto 2015".

**I comuni con popolazione inferiore o uguale a 1000 abitanti** dovranno, nel 2016, ridurre il proprio debito rispetto allo stock di debito da conto del patrimonio al 31/12/2015.

Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 37 a 43, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;
- c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, nella misura fissata dalla legge regionale;
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico-finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;
- e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
- f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

#### **4) CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE (art. 22, lr 18/2015)**

Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del **valore medio** del triennio **2011-2013**, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale 18/2015 e con le precisazioni previste dalla legge regionale 33/2015 all'articolo 6, comma 16.

##### **Tale disposizione si applica alle Province e a tutti i Comuni.**

Pertanto nel 2016 il valore della spesa di personale non dovrà superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013.

Sono considerate spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

##### a) calcolo dell'aggregato riferito al triennio 2011-2013

L'aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP depurato degli eventuali arretrati relativi ad aumenti contrattuali riferiti ad anni precedenti al triennio.

##### b) calcolo dell'aggregato spesa di personale riferito all'esercizio 2016

L'aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP con esclusione degli oneri relativi a eventuali rinnovi contrattuali che rivalutino il trattamento economico relativo al triennio di riferimento (2011-2013).

Non sono più previste esclusioni o deroghe ai fini del contenimento della spesa di personale.

##### c) Spesa personale nelle forme associative (articolo 49 lr 18/2015)

Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 1/2006 e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare al Servizio finanza locale, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale. E' opportuno sottolineare l'importanza di rappresentare correttamente tra le poste di bilancio le somme riferite alla spesa di personale interessato dallo svolgimento di funzioni in forma associata o tramite convenzione stipulata ai sensi del CCRL.

Tali disposizioni sono valide fino allo scioglimento delle forme associative di cui all'articolo 22 della legge regionale 1/2006.

Il riparto **pro quota non è consentito nel caso di Piante organiche aggiuntive** inserite presso il comune denominato "ente gestore". In tal caso la spesa di personale viene dichiarata dall'ente capofila.

##### d) calcolo spesa di personale dei comuni successivamente all'avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali.

La legge regionale 26/2014 prevede il trasferimento del personale a favore delle UTI: ciò condurrà inevitabilmente ad una riduzione dell'aggregato spesa di personale per l'ente cedente nell'anno 2016 e successivi.

Pertanto, per neutralizzare gli effetti del trasferimento e al fine di rendere gli aggregati confrontabili per assicurare un effettivo contenimento della spesa di personale, sarà necessario, per ogni anno del triennio 2016-2018, procedere ad un adeguamento del valore medio di riferimento del triennio 2011-2013.

Nel 2016, ad esempio, sarà necessario scomputare dal valore medio del triennio di riferimento (2011-2013) la spesa relativa al personale trasferito all'UTI, che non grava più sull'ente cedente.

Si richiama gli enti sull'importanza di tenere separata e specifica evidenza dei conteggi relativi alle spese di personale riferite agli eventuali scomputi, in quanto saranno oggetto di successiva apposita analisi.

e) disposizioni in materia di personale per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 1.000 abitanti.

La legge regionale 18/2015, con l'articolo 22, ha novato le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale per **tutti gli enti locali** della Regione. Sono state, pertanto, abrogate le precedenti disposizioni contenute nell'articolo 12, della legge regionale 17/2008 riguardanti gli enti non soggetti al patto di stabilità. Pertanto anche i comuni con popolazione inferiore o uguale a 1.000 abitanti sono assoggettati ai limiti di contenimento della spesa di personale previsti al citato articolo 22 legge regionale 18/2015.

\*\*\*\*\*

In merito all'inclusione od esclusione dalle spese di personale degli incentivi per la progettazione interna, dei diritti di rogito dei segretari comunali e degli incentivi per il recupero ICI, si richiama la deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - n. 16 del 9 novembre 2009. Il giudice contabile ha affermato, infatti, che tali spese non rilevano ai fini dei conteggi previsti per la quantificazione della spesa di personale, in quanto non riconducibili ai concetti di dinamica retributiva ed occupazionale.

## **5) SANZIONI RELATIVE AL MANCATO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (art. 20, commi 9 bis, 10 e 11, lr 18/2015) valide per il rispetto degli obiettivi nel 2016**

**L'articolo 20 della legge regionale 18/2015, come modificato dalla legge regionale 33/2015 prevede che in caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo** tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, si applicano agli enti locali le sanzioni previste dalla disciplina statale, contenuta, per il 2016, nell'articolo 1, comma 723, lettere c), d) e) e f) della legge 208/2015.<sup>1</sup>

In tal caso agli enti locali sono ridotti, altresì, nell'anno successivo i trasferimenti di parte corrente nella misura pari al mancato conseguimento di un saldo non negativo.

La disciplina regionale all'articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015, prevede, inoltre, che in caso di **mancato conseguimento anche di uno solo degli altri obiettivi di finanza pubblica** (riduzione del proprio debito residuo e contenimento della spesa di personale), gli enti locali nell'esercizio successivo:

---

<sup>1</sup> Articolo 1, comma 723, legge 208/2015.

723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: (omissis)

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione dello stock di debito.

#### **6) MONITORAGGI RELATIVI AL PAREGGIO DI BILANCIO (art. 20, commi 9 e 15, lr 18/2015, come modificati dall'articolo 6 della lr 33/2015)**

Gli enti locali inviano annualmente al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme le informazioni relative ai dati a consuntivo **entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione** e, comunque, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli adempimenti a favore dello Stato.

Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il termine indicato al periodo precedente comporta l'applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Inoltre, ai fini **dell'accertamento del rispetto dell'obiettivo relativo al pareggio di bilancio** per l'obbligatoria comunicazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, prevista dall'accordo Stato – Regione dell'ottobre 2014 per la verifica dei saldi di finanza pubblica, gli enti sono tenuti a produrre una certificazione dei risultati conseguiti al 31/12 dell'anno precedente **entro il 20 marzo dell'anno successivo**.

Tale certificazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione sulla base di un prospetto e con le modalità che saranno adottate con deliberazione della Giunta regionale.

**La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 20 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.**

La legge di stabilità statale per il 2016, prevede all'articolo 1, comma 720 che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e), relative alle assunzioni di personale.

Ulteriori adempimenti in merito ai termini ed alle modalità del monitoraggio periodico, compresa la modulistica, saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (articolo 20, comma 5, lettera b) legge regionale 18/2015).

#### **7) VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

Gli aspetti legati alle verifiche e alle certificazioni dell'organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali, in relazione agli obiettivi di finanza pubblica assegnati ai medesimi enti, saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, dell'articolo 20, della legge regionale 18/2015.

#### **B. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DEL "PAREGGIO PARZIALE" DI BILANCIO PER L'ANNO 2016**

La deliberazione della Giunta regionale che fisserà i criteri di attribuzione degli spazi finanziari regionali agli enti, definirà, altresì, le modalità e i termini dei monitoraggi finalizzati alla corretta gestione degli spazi finanziari verticali e orizzontali.

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, provvederà a fornire agli enti locali tutte le informazioni e le indicazioni per gli adempimenti conseguenti alla gestione dei suddetti spazi finanziari.

## **C. FASE CONCLUSIVA PATTO DI STABILITA' PER L'ANNO 2015**

Nel 2016 dovranno essere, inoltre, completate le attività e le verifiche relative all'esercizio 2015 in relazione agli obiettivi vigenti nel 2015 in materia di coordinamento della finanza pubblica locale.

### **A. Verifica rispetto degli obiettivi 2015 (art. 6, comma 1, l.r. 33/2015)**

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e della successiva comunicazione dei dati raccolti al MEF, gli enti soggetti al patto di stabilità sono tenuti ad inviare **entro il termine perentorio del 20 marzo 2016** alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità per l'esercizio 2015;

### **B. Penalità e premialità**

La Giunta regionale ha approvato in via preliminare la deliberazione n. 2602 del 29 dicembre riguardante il regime di premialità e penalità per l'esercizio 2015 che ha avuto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali in data 19 gennaio 2016. L'approvazione definitiva è imminente.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata per il calcolo delle premialità e penalità, **si terrà conto esclusivamente dei dati del monitoraggio al 31/12/2015 aggiornati con la certificazione trasmessa dagli enti entro il 20 marzo 2016.**

### **C. Controlli a campione**

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 la Regione può disporre controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi e dei criteri previsti dal provvedimento di concessione del beneficio.

In relazione a quanto sopra, con deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 10 aprile 2015 sono stati autorizzati gli uffici a compiere le verifiche ed i controlli a campione volti alla verifica del corretto utilizzo degli spazi finanziari assegnati per l'anno 2015. Con successivo decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme saranno definiti modalità e termini dei controlli.

### **D. Sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del patto di stabilità esercizio 2015.**

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità esercizio 2015, relativo al saldo di competenza mista, alla riduzione dello stock di debito ed al contenimento della spesa di personale, agli enti locali sono applicabili, nel 2016, le sanzioni previste dalla disciplina previgente e che riguardano:

- a) il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
- b) il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 12, comma 12, della legge regionale 17/2008.
- c) il taglio dei trasferimenti ordinari, pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale.

## **D. INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE**

Si coglie l'occasione per riportare alcune ulteriori informazioni, che rientrano nella più ampia disciplina del sistema regionale integrato di finanza pubblica in particolare riguardanti gli adempimenti connessi all'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli enti locali del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall'esercizio 2016, ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni devono:

1. adottare i nuovi schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria (articolo 11, comma 14);
2. affiancare la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria (articolo 3, comma 12);
3. applicare i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale (articolo 3, comma 12);
4. adottare il piano dei conti integrato (articolo 4);
5. applicare i principi del bilancio consolidato al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato 2016 (articolo 11 bis, comma 4);
6. applicare il principio contabile della programmazione (articolo 74 n.19).

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017, secondo quanto disposto dall'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Per gli aspetti di ulteriore dettaglio si rimanda al sito ARCONET del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Regione proseguirà la sua attività di raccordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

\*\*\*\*\*

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per esigenze organizzative è opportuno che eventuali quesiti su aspetti generali ed applicativi pervengano tramite e-mail al seguente indirizzo: [pattostab.aall@regione.fvg.it](mailto:pattostab.aall@regione.fvg.it).

La struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori".

### **Referenti:**

dott.ssa Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139, e-mail [alessandra.mossenta@regione.fvg.it](mailto:alessandra.mossenta@regione.fvg.it);

dott. Andrea Battiston – tel. 0432/555267, e-mail [andrea.battiston@regione.fvg.it](mailto:andrea.battiston@regione.fvg.it);

dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505, e-mail [raffaella.faleschini@regione.fvg.it](mailto:raffaella.faleschini@regione.fvg.it);

sig.ra Donatella Minisini – tel. 0432/555595, e-mail [donatella.minisini@regione.fvg.it](mailto:donatella.minisini@regione.fvg.it);

sig.ra Sabina Nassutti – tel. 0432/555382, e-mail [sabina.nassutti@regione.fvg.it](mailto:sabina.nassutti@regione.fvg.it).

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

Il Direttore centrale  
- Antonella Manca –

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)*